

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

N. 489

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto ministeriale concernente il regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali

(Parere ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 7 dicembre 2000, n. 383)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 21 giugno 2012)





Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Partenza - Roma, 21/06/2012

Prot. 29 / 0003472 / L

*Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali*



Gent.mo Presidente,

Ai fini dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica, Le trasmetto lo schema di decreto ministeriale concernente "Regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio Nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, ai sensi dell'art. 11, comma 6, della legge 7 dicembre 2000, n. 383".

Lo schema di provvedimento, corredato della relazione illustrativa, è, altresì, accompagnato dalle versioni che hanno preceduto l'attuale testo, il quale recepisce le indicazioni espresse dal Consiglio di Stato in sede consultiva, nonché dal parere espresso, in data 29 aprile 2010, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Colgo l'occasione per inviarLe i miei più cordiali saluti.


Elsa Fornero

Sen. Renato Giuseppe Schifani
Presidente del Senato della Repubblica
Piazza Madama
00186 Roma



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale per il Terzo Settore e le formazioni sociali

OGGETTO: Schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente il *“Regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell’Osservatorio Nazionale dell’associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, ai sensi dell’articolo 11, comma 6, della legge 7 dicembre 2000, n. 383”*; parere n. 94/2012 emesso dalla sezione consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato.

L’Osservatorio nazionale dell’associazionismo è organo con funzioni consultive e parzialmente deliberative, istituito ai sensi dell’articolo 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (recante *“Disciplina delle associazioni di promozione sociale”*) ed operante presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

In tale organo siedono rappresentanti delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Il presente decreto ha lo scopo di dare attuazione alle previsioni della legge n. 383 del 2000, in particolare al comma 6 del citato articolo 11, il quale prevede che, entro tre anni dalla sua entrata in vigore, il Ministro per la solidarietà sociale – oggi Ministro del lavoro e delle politiche sociali –, sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana un regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei membri dell’Osservatorio nazionale.

In merito allo schema di regolamento, si fa presente che è stato sentito lo stesso Osservatorio nazionale ed è stato altresì acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano (allegato 1).

Il Consiglio di Stato, cui lo schema di provvedimento è stato trasmesso per il prescritto parere, si è espresso in via interlocutoria in data 27 gennaio 2011 al fine di acquisire i necessari chiarimenti dall’Amministrazione proponente (allegato 2). Successivamente, in data 13 gennaio 2012, la Sezione Consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole sullo schema di regolamento, modificato per tenere conto delle osservazioni espresse dallo stesso Consiglio (allegato 3).

Tuttavia, la Sezione ha ritenuto sussistenti o comunque non completamente risolte, alcune questioni sulle quali, pur non avendo espresso veri e propri rilievi formali, ha invitato questa Amministrazione a fornire soluzione alle questioni esposte nel parere.

In tal senso lo schema di regolamento recepisce integralmente i rilievi esposti conclusivamente nel parere del Consiglio di Stato, recependo i correttivi prospettati dalla Sezione Consultiva.

Per quanto riguarda le questioni richiamate nel citato parere, non costituenti rilievi, si ritiene che le stesse siano superabili in sede attuativa del regolamento, dettagliando maggiormente nella comunicazione di indizione delle elezioni (prevista dall’art. 1) i contenuti relativi alle modalità di svolgimento delle operazioni elettorali, di computo dei voti, di redazione delle schede, di presentazione delle candidature.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale per il Terzo Settore e le formazioni sociali

L'attuale testo prevede, infatti, che la comunicazione debba essere adeguatamente pubblicizzata e che la stessa consenta di precisare le modalità di svolgimento delle elezioni, anche attraverso la predisposizione di un modello per le dichiarazioni necessarie alla individuazione del criterio della maggiore rappresentatività, sia per l'elezione dei rappresentanti delle associazioni nazionali, ai sensi dell'art. 2, comma 3, sia per l'elezione dei rappresentanti delle associazioni regionali, come previsto dall'art. 3, comma 3.

A tale proposito, è opportuno peraltro precisare che il quadro regolatorio adottato con il decreto *de quo*, risponde alla esigenza di poter disporre di una regolamentazione flessibile, che potendo agevolmente modificarsi in ragione dell'effettiva applicazione dello stesso eviti il rischio che sopraggiunte ed eventuali esigenze applicative comportino la necessità di modificare il regolamento medesimo.

La Sezione ha sottolineato la necessità di assicurare adeguata rappresentatività all'Osservatorio, la cui composizione risultava essere inizialmente sbilanciata in favore delle Associazioni di promozione sociale (A.p.s.) iscritte al Registro nazionale delle A.p.s. e non avrebbe garantito adeguata rappresentatività al vasto mondo delle associazioni.

In tal senso il Ministero, nel recepire le indicazioni del Consiglio di Stato, ha riformulato gli articoli 2 e 3 dello schema di regolamento, privilegiando le associazioni "*maggiormente rappresentative, cioè quelle composte da un numero di aderenti più ampio delle altre*".

L'art. 2, nella sua nuova formulazione, attribuisce infatti l'elettorato attivo a coloro che, secondo le norme statutarie, hanno la rappresentanza legale delle associazioni a carattere nazionale, che risultino maggiormente rappresentative in relazione al numero degli aderenti e che provvedono all'elezione di 10 membri; ai fini di tale computo, si tiene conto del numero degli aderenti quali singoli individui aventi diritto di voto nell'Assemblea nazionale secondo le norme statutarie.

Allo stesso modo, l'art. 3 attribuisce l'elettorato attivo a coloro che, secondo le norme statutarie, hanno la rappresentanza legale delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000, che risultino maggiormente rappresentative sui relativi territori (e che provvedono all'elezione dei restanti 10 membri). Ai fini di tale computo si tiene conto degli aderenti quali singoli individui aventi diritto di voto nell'Assemblea secondo le norme statutarie.

Il criterio per cui gli aderenti vanno individuati nei singoli individui aventi diritto di voto nelle assemblee, è stato adottato per evitare che vengano conteggiati tra i soci anche i semplici fruitori delle attività associative, con la conseguenza di alterare il numero dei soci effettivi dell'ente e quindi la reale rappresentatività dell'associazione, secondo il criterio fornito dalla stessa Sezione del Consiglio di Stato in occasione del primo parere.

Occorre inoltre considerare il rilievo operato dalla Sezione in merito all'assenza di un'apposita disciplina per l'elettorato passivo.

In merito si osserva che il riferimento all'elettorato passivo è contenuto nell'art. 2, commi 4 e 5, e nell'art. 3, commi 5 e 6, del nuovo schema di regolamento. In ogni caso, come sopra evidenziato, si ritiene che all'atto della indizione delle elezioni, con la comunicazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'art. 1, si possano anche individuare



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Direzione Generale per il Terzo Settore e le formazioni sociali

modalità puntuali in ordine ai criteri di individuazione dell'elettorato passivo. Anche in questo caso si è voluto individuare un sistema di regolazione che, con la dovuta flessibilità, possa in prospettiva tenere conto delle dinamiche evolutive che caratterizzano il mondo dell'associazionismo sociale.

Il Consiglio di Stato ha altresì rilevato che il sistema delineato, attribuendo l'elettorato attivo ad ogni associazione in quanto soggetto, sembra privilegiare le associazioni minori rispetto a quelle di maggiore consistenza. Ciò si verificherebbe sia per le associazioni a carattere nazionale, ma soprattutto per quelle iscritte nei registri regionali e provinciali, in quanto nelle regioni meno popolate risulterebbero titolari dell'elettorato attivo associazioni meno diffuse e numerose di quelle maggiormente rappresentative individuate nelle regioni più grandi.

In proposito, si sottolinea che il principio per cui ogni associazione ha diritto ad un voto (il che attenuerebbe il carattere di rappresentatività dal lato dell'elettorato attivo) è comunque temperato dalla previsione di cui all'art. 2, comma 4, e art. 3, comma 5, ai sensi dei quali sono invitate a partecipare alle elezioni le prime trenta associazioni risultate maggiormente rappresentative secondo il criterio suggerito dalla stessa Sezione, ovvero quelle con un maggior numero di aderenti, quali singoli individui aventi diritto di voto nelle assemblee secondo le norme statutarie. In questo modo viene comunque scongiurato il rischio (che sembra aver ipotizzato il Consiglio di Stato) secondo cui il delineato sistema di elezione potrebbe favorire la prevalenza di un soggetto non adeguatamente rappresentativo.

Ed infatti la stessa Sezione ha già rilevato che il fenomeno per cui le associazioni minori sarebbero privilegiate rispetto a quelle più grandi risulta visibilmente attenuato dal fatto che i potenziali eletti possono essere in numero non superiore a dieci rispetto alle trenta associazioni maggiormente rappresentative.

Infine, occorre far riferimento alle articolazioni territoriali e ai circoli affiliati delle associazioni iscritte nel Registro nazionale. A questo riguardo, il Consiglio di Stato afferma che non sembra univocamente chiaro come sia stata risolta tale questione. A tale proposito si precisa che nell'art. 2, comma 3, dello schema di decreto è stato previsto un meccanismo di esclusione, per cui non vengono conteggiati, ai fini del computo degli aderenti, i circoli affiliati e le articolazioni territoriali delle associazioni nazionali. La *ratio* di tale esclusione va ricercata nel fatto che le articolazioni territoriali e i circoli affiliati di una associazione di promozione sociale possono, a loro volta, essere autonomamente iscritti quali associazioni di promozione sociale nei registri regionali ai sensi dell'art. 7 della legge n. 383/2000.

Risulta pertanto necessario mantenere un meccanismo di esclusione - al fine di evitare possibili duplicazioni nel computo degli aderenti che falserebbe la reale rappresentatività associativa - nel senso di evitare che gli aderenti di una associazione nazionale possano essere computati due volte, la prima a livello nazionale e la seconda a livello regionale attraverso il circolo o l'articolazione territoriale di appartenenza.

Schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente
“Regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell’Osservatorio nazionale dell’associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, ai sensi dell’articolo 11, comma 6, della legge 7 dicembre 2000, n. 383”

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante “Disciplina delle associazioni di promozione sociale”;

Visto, in particolare, l’articolo 11 della citata legge, che al comma 6 stabilisce che entro tre anni dalla data di entrata in vigore della citata legge il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emana un regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei membri dell’Osservatorio nazionale dell’associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali;

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”;

Acquisito il parere favorevole dell’Osservatorio nazionale dell’associazionismo nella riunione del 28 settembre 2009;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano reso nella seduta del ;

Preso atto delle osservazioni espresse dal Consiglio di Stato, con parere interlocutorio n. 418/2011 del 27 gennaio 2011 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi;

Udito il Consiglio di Stato il quale ha espresso il proprio definitivo parere nell’adunanza del 22 dicembre 2011

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Articolo 1

(Indizione delle elezioni)

1. Ai fini della costituzione dell’Osservatorio nazionale dell’associazionismo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali indice, con propria comunicazione adeguatamente pubblicizzata, l’elezione di venti membri dell’Osservatorio, rappresentativi delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all’articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

2. Nella comunicazione sono indicati la data, l’orario, il luogo e le modalità di svolgimento delle elezioni. Il termine tra la data di comunicazione dell’avvenuta indizione delle elezioni e lo svolgimento delle stesse non può essere inferiore a novanta giorni.

Articolo 2

(Elettorato attivo e passivo per le associazioni a carattere nazionale iscritte nel registro nazionale)

1. Le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale iscritte nel registro nazionale concorrono ad eleggere dieci membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, mediante l'espressione di una preferenza.
2. Possono in concreto esercitare il diritto di voto coloro che, secondo le norme statutarie, hanno la rappresentanza legale delle associazioni a carattere nazionale che risultino maggiormente rappresentative in relazione al numero degli aderenti.
3. Ai fini dell'individuazione del requisito della maggiore rappresentatività, la Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali richiede idonea dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, relativa al numero degli aderenti delle associazioni iscritte nel Registro nazionale di cui all'art. 7 della legge 383 del 2000. Ai fini di tale computo, si tiene conto del numero degli aderenti quali singoli individui aventi diritto di voto nell'Assemblea nazionale secondo le norme statutarie. Vengono esclusi da tale computo i circoli affiliati e le articolazioni territoriali iscritti ai registri di cui all'art. 7 della legge 383 del 2000.
4. Gli esiti di tali dichiarazioni sono adeguatamente pubblicizzati sul sito istituzionale del Ministero ed in base ad essi, la stessa Direzione provvede quindi all'indizione delle elezioni dei dieci membri nazionali, invitando le prime trenta associazioni con un maggior numero di aderenti, nonché a designare almeno un candidato. L'elenco dei candidati designati dalle Associazioni sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero almeno venti giorni prima la data di effettuazione delle elezioni e comunque reso disponibile presso la sede elettorale.
5. Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, non possono essere candidati coloro che abbiano rivestito la carica di componente dell'Osservatorio per due mandati.

Articolo 3

(Elettorato attivo e passivo per le associazioni iscritte nei registri regionali e delle Province autonome)

1. Le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 concorrono a eleggere dieci membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, mediante l'espressione di una preferenza.
2. Possono in concreto esercitare il diritto di voto coloro che, secondo le norme statutarie, hanno la rappresentanza legale delle associazioni iscritte ai Registri delle regioni e delle Province Autonome che risultino maggiormente rappresentative sui relativi territori.
3. Ai fini della dell'individuazione del requisito della maggiore rappresentatività, le stesse associazioni, entro un termine fissato dal Ministero ed adeguatamente pubblicizzato sui siti istituzionali dello stesso Ministero e delle regioni e province autonome, comunicano agli uffici di competenza regionale il numero dei propri aderenti mediante dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000. Ai fini di tale computo, si tiene conto del numero degli aderenti quali singoli individui aventi diritto di voto nell'Assemblea secondo le norme statutarie.

4. Gli esiti di tali dichiarazioni, una volta pubblicati a cura degli stessi uffici regionali competenti, vengono acquisiti dalla Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni Sociali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
5. In base agli stessi esiti, la stessa Direzione provvede quindi all'indizione delle elezioni dei dieci membri regionali, invitando a parteciparvi le prime trenta associazioni con un maggior numero di aderenti, nonché a designare almeno un candidato. L'elenco dei candidati designati dalle Associazioni di cui al presente articolo sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero almeno venti giorni prima la data di effettuazione delle elezioni e comunque reso disponibile presso la sede elettorale.
6. Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, non possono essere candidati coloro che abbiano rivestito la carica di componente dell'Osservatorio per due mandati.

Art. 4

(Modalità di svolgimento delle elezioni)

1. Le elezioni dei membri dell'Osservatorio da parte delle associazioni di promozione sociale a carattere nazionale e regionale avvengono in un'unica data, a Roma, previa convocazione da parte del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dall'articolo 1.
2. Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti rispetto agli aventi diritto al voto e sono effettuate con l'istituzione di due distinti seggi, uno relativo all'elezione dei dieci membri rappresentativi delle associazioni a carattere nazionale di cui all'articolo 2, l'altro relativo all'elezione dei restanti dieci membri rappresentativi delle associazioni di cui all'articolo 3.
3. Ciascun avente diritto al voto attesta il proprio titolo nell'ambito del seggio di relativa pertinenza, attestando altresì gli estremi identificativi della registrazione dell'associazione nel registro di appartenenza, nonché la propria qualifica di rappresentante legale e il relativo titolo di registrazione, con particolare riguardo alle pertinenti disposizioni statutarie.

Articolo 5

(Proclamazione degli eletti, nomina degli esperti e durata in carica)

1. Esaurite le procedure di elezione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede con proprio decreto alla proclamazione degli eletti in base al maggior numero delle preferenze ricevute, tenuto conto che in ogni caso ciascuna associazione o la federazione cui eventualmente risulti appartenente non può conseguire un numero di componenti superiore ad uno. Nel caso in cui più candidati potenzialmente eleggibili abbiano riportato un numero eguale di voti, l'individuazione del membro o dei membri dell'Osservatorio avviene tramite sorteggio.
2. Il Ministro provvede, inoltre, a nominare membri dell'Osservatorio sei esperti qualificati in considerazione delle competenze possedute, scelti nel campo della ricerca scientifica universitaria o appartenenti alla pubblica amministrazione.
3. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di uno dei membri dell'Osservatorio, il Ministro provvede alla sostituzione con proprio decreto, nominando il

primo dei non eletti nell'ambito del seggio preso il quale era risultato eletto il membro da sostituire.

3. In ogni caso, l'Osservatorio può esercitare le sue funzioni quando sia stata nominata la maggioranza dei suoi ventisei componenti.

4. L'Osservatorio dura in carica tre anni.

5. Sei mesi prima della scadenza dell'Osservatorio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla comunicazione di indizione di nuove elezioni ai sensi del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Parere sullo schema di decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente "Regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Parere ai sensi dell'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Repertorio Atti n. *54* /CSR del 29 aprile 2010

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

Nella seduta odierna del 29 aprile 2010

VISTO l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante "Disciplina delle associazioni di promozione sociale";

VISTO, in particolare, l'articolo 11 della citata legge, che al comma 6 stabilisce che il Ministro per la solidarietà sociale, adotti un regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali;

VISTO lo schema di decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, trasmesso con nota pervenuta il 2 febbraio 2010, e diramato l'8 febbraio 2010;

VISTA la nota pervenuta il 16 febbraio 2010 con la quale le Regioni hanno formulato osservazioni sullo schema di decreto suddetto;

CONSIDERATO che, in sede di riunione tecnica del 17 febbraio 2010, il Coordinamento tecnico interregionale per le politiche sociali e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali hanno concordato gli emendamenti da apportare sul testo di decreto;

VISTA la nota del 18 febbraio 2010 con la quale le Regioni hanno espresso assenso sui suddetti emendamenti;

VISTA la nota pervenuta il 27 aprile 2010 con la quale il Gabinetto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha trasmesso lo schema di decreto in argomento, così come emendato in sede di riunione tecnica del 17 febbraio 2010, diramato in pari data (Al.1);

VISTA la nota pervenuta il 29 aprile 2010 dal Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze contenente delle osservazioni sullo schema di decreto in parola, diramata in pari data;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

RILEVATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso parere favorevole allo schema di decreto in argomento nella versione emendata in sede di riunione tecnica del 17 febbraio 2010;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

nei termini di cui in premessa, sullo schema di decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, concernente "Regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Il Segretario
Cons. *Ermengilda Siniscalchi*

ESiniscalchi



Il Presidente
On.le Dott. *Raffaele Fitto*

RFitto

Schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente "Regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 7 dicembre 2000, n. 383"

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante "Disciplina delle associazioni di promozione sociale";

Visto, in particolare, l'articolo 11 della citata legge, che al comma 6 stabilisce che entro tre anni dalla data di entrata in vigore della citata legge il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emana un regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Acquisito il parere favorevole dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo nella riunione del 28 settembre 2009;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del;


ADOTTA
il seguente regolamento:

Articolo 1 (Indizione delle elezioni)

1. Ai fini della costituzione dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali indice, con propria comunicazione adeguatamente pubblicizzata, l'elezione di venti membri dell'Osservatorio, rappresentativi delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

2. Nella comunicazione sono indicati la data, l'orario, il luogo e le modalità di svolgimento delle elezioni. Il termine tra la data di indizione delle elezioni e lo svolgimento delle stesse non può essere inferiore a novanta giorni.

Articolo 2



*(Elettorato attivo e passivo per le associazioni a carattere nazionale
iscritte nel registro nazionale)*

1. Le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale iscritte nel registro nazionale concorrono ad eleggere sedici membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, mediante l'espressione di una preferenza.
2. Hanno diritto di elettorato attivo coloro che, secondo le norme statutarie, hanno la rappresentanza legale delle associazioni a carattere nazionale che, al momento della indizione delle elezioni, sono iscritte nel registro nazionale. Ciascun avente diritto attesta il proprio titolo certificando l'iscrizione della propria associazione a carattere nazionale nel registro nazionale e la propria qualifica di rappresentante legale. Il legale rappresentante di ciascuna associazione può, in caso di impedimento, delegare in forma scritta un'altra persona per la votazione. Ogni persona non può avere un numero di deleghe superiore a cinque.
3. Possono essere eletti i soggetti ai quali, secondo le norme statutarie, è conferita la rappresentanza legale di un'associazione di promozione sociale a carattere nazionale iscritta nel registro nazionale al momento della indizione delle elezioni, o i soggetti designati dai rappresentanti legali delle associazioni stesse. Alle persone fisiche si applica il divieto di cui all'art. 11, comma 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
4. I commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano alle articolazioni territoriali e ai circoli affiliati alle associazioni nazionali iscritti nel registro nazionale ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Articolo 3

*(Modalità di svolgimento delle elezioni per le associazioni a carattere nazionale iscritte nel
registro nazionale)*

1. Le elezioni dei membri dell'Osservatorio da parte delle associazioni di promozione sociale a carattere nazionale iscritte nel registro nazionale avvengono in un'unica data, a Roma e sulla base della presentazione di liste concorrenti contenenti fino a sedici candidati.
2. Ogni lista è presentata da almeno il venti per cento delle associazioni di promozione sociale a carattere nazionale iscritte nel registro nazionale, purché in numero non inferiore a trentacinque, alla data di indizione delle elezioni. Le liste sono presentate mediante sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti delle associazioni di promozione sociale o da un loro delegato formalmente indicato. Ogni associazione di promozione sociale a carattere nazionale iscritta nel registro nazionale, mediante il proprio legale rappresentante, può sottoscrivere una sola lista. Di ogni candidato presentato in ciascuna lista è indicata anche l'associazione di appartenenza.
3. Le liste sono depositate presso gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dal trentesimo al decimo giorno precedente la data delle elezioni. Del termine per il deposito delle liste e delle liste effettivamente depositate è data adeguata comunicazione dal Ministero anche in via telematica.
4. L'elezione avviene con sistema proporzionale, secondo il metodo *d'Hondt*, a lista bloccata. Partecipano al riparto dei seggi le liste che abbiano ottenuto almeno il dieci per cento di voti validamente espressi. Qualora la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi non abbia già conseguito almeno dieci seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. I restanti sei seggi sono ripartiti proporzionalmente, secondo il metodo *d'Hondt*, tra le altre liste. Per ciascuna lista si intendono eletti i primi candidati secondo l'ordine di presentazione nella lista stessa.
5. Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti rispetto agli aventi diritto al voto.



Articolo 4

(Elettorato attivo e passivo per le associazioni iscritte nei registri regionali e delle Province autonome)

1. Le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 concorrono a eleggere quattro membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, mediante l'espressione di una preferenza.
2. Hanno diritto di elettorato attivo coloro che, secondo le norme statutarie, hanno la rappresentanza legale delle associazioni che, al momento della indizione delle elezioni, sono iscritte nei registri regionali o delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ciascun avente diritto attesta il proprio titolo certificando l'iscrizione della propria associazione nell'apposito registro regionale o delle Province autonome di Trento e di Bolzano e la propria qualifica di rappresentante legale. Il legale rappresentante di ciascuna associazione può, in caso di impedimento, delegare in forma scritta un'altra persona per la votazione. Ogni persona non può avere un numero di deleghe superiore a cinque.
3. Possono essere eletti i soggetti ai quali, secondo le norme statutarie, è conferita la rappresentanza legale di un'associazione di promozione sociale iscritta nei registri regionali o delle Province autonome di Trento e di Bolzano al momento della indizione delle elezioni, o i soggetti designati dai rappresentanti legali delle associazioni stesse. Alle persone fisiche si applica il divieto di cui all'art. 11, comma 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383. Non possono essere candidate persone in rappresentanza di associazioni di promozione sociale che hanno già espresso candidati nelle liste per l'elezione dei sedici membri dell'Osservatorio da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale.
4. I commi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano alle articolazioni territoriali e ai circoli affiliati alle associazioni nazionali iscritti nei registri regionali e delle Province autonome. Non possono essere candidate persone in rappresentanza di articolazioni territoriali di associazioni di promozione sociale che hanno già espresso candidati nelle liste per l'elezione dei sedici membri dell'Osservatorio da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, come anche di circoli affiliati alle stesse associazioni. In ogni caso ciascuna associazione non può avere un numero di rappresentanti superiore ad uno.

Articolo 5

(Modalità di svolgimento delle elezioni per le associazioni iscritte nei registri regionali e delle Province autonome)

1. Le elezioni dei membri dell'Osservatorio da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano avvengono dopo almeno sessanta giorni da quelle concernenti le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale iscritte nel registro nazionale e in un'unica data, presso la sede del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel capoluogo delle singole Regioni e Province autonome. Le elezioni avvengono sulla base della presentazione di candidature singole tra loro concorrenti.
2. Ogni candidatura è presentata da almeno il dieci per cento delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali o delle Province autonome di Trento e di Bolzano alla data di indizione delle elezioni. Le candidature sono presentate mediante sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti delle associazioni di promozione sociale o da un loro delegato formalmente indicato. Ogni associazione di promozione sociale iscritta nei registri regionali



delle Province autonome di Trento e di Bolzano, mediante il proprio legale rappresentante, può sottoscrivere una sola candidatura. Di ogni candidato è indicata anche l'associazione di appartenenza.

3. Le candidature sono depositate presso l'ufficio di cui al comma 1 dal quarantacinquesimo al trentesimo giorno precedente la data delle elezioni. Del termine per il deposito delle candidature e delle candidature effettivamente depositate è data adeguata comunicazione dal Ministero anche in via telematica.

4. Per ogni registro regionale o delle Province autonome si considera eletto il candidato che ha ottenuto più preferenze. Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti rispetto agli aventi diritto al voto.

5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i rappresentanti eletti in ogni Regione e Provincia autonoma.

6. Successivamente, il Direttore generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a convocare i rappresentanti eletti in ogni Regione e Provincia autonoma che eleggono, al loro interno, quattro membri dell'Osservatorio.

Articolo 6

(Proclamazione degli eletti, nomina degli esperti e durata in carica)

1. Esaurite le procedure di elezioni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede con proprio decreto alla proclamazione degli eletti in base agli esiti delle consultazioni elettorali. Il Ministro provvede, inoltre, a nominare membri dell'Osservatorio sei esperti, scelti in considerazione delle competenze possedute, due dei quali sono designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni. Resta fermo il divieto di cui al comma 4 dell'art. 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

2. In caso di dimissione, decadenza o impedimento permanente di uno dei membri dell'Osservatorio, il Ministro provvede alla sostituzione con proprio decreto, nominando il primo dei non eletti della lista nella quale si era presentato il membro da sostituire. Qualora ciò, per qualunque causa, non risulti possibile, il Ministro provvede a nominare la persona designata dall'associazione di appartenenza del membro da sostituire.

3. In ogni caso, l'Osservatorio può esercitare le sue funzioni quando sia stata nominata la maggioranza dei suoi ventisei componenti.

4. L'Osservatorio dura in carica tre anni.

5. Sei mesi prima della scadenza dell'Osservatorio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla comunicazione di indizione di nuove elezioni ai sensi del presente regolamento.


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

Presidenti
UFFICIO DI SOCCORSO
RAPPORTI TRA LO STATO E LE REGIONI

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Roma, 4 D. MARZO 2010

IL FUNZIONARIO



28/1/2011

MIA:UTED:5:CON:



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 418/2011

Roma, addì 27 GENNAIO 2011

Risposta a nota del

N. Div.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il parere numero 5620/2010 emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di questo Consiglio sull' affare a fianco indicato.

OGGETTO:
REGOLAMENTO:

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 205.
Resto in attesa dell' adempimento al parere interlocutorio.

MODALITA' ELEZIONE MEMBRI
OSSERVATORIO NAZIONALE
ASSOCIAZIONISMO DA PARTE
DELLE ASS.NI DI PROMOZIONE
SOCIALE.

Allégati N.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI UFFICIO
LEGISLATIVO

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Il Segretario Generale



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Arrivo - Roma, 31/01/2011
Prot. 04 / UL / 0000459 / L



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 13 gennaio 2011

NUMERO AFFARE 05620/2010

OGGETTO:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali - ufficio legislativo.

Schema di D.M. concernente: *“Regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell’Osservatorio nazionale dell’associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, ai sensi dell’art. 11, co. 6, l. 7 dicembre 2000, n. 383”*.

LA SEZIONE

Vista la relazione senza numero e data, trasmessa con nota n. 04/UL/0006218/L del 2 dicembre 2010 e pervenuta in Segreteria il 22 successivo, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Ufficio legislativo) chiede il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore ed estensore Consigliere Damiano Nocilla;

Premesso:

Riferisce l'Amministrazione che l'Osservatorio nazionale

u 1

dell'associazionismo si configura come organo con funzioni consultive e parzialmente deliberative, istituito, ai sensi dell'art. 11, l. 7 dicembre 2000, n. 383, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e nel quale sono presenti i rappresentanti delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Scopo del D.M. in oggetto è dare attuazione alle previsioni della l. n. 383 del 2000, in particolare al comma 6 dell'art. 11, che prevede che, entro tre anni dall'entrata in vigore, il Ministro per la solidarietà sociale (oggi Ministro del lavoro e delle politiche sociali), sentite le Commissioni parlamentari competenti, emani un regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale.

Passando al contenuto del provvedimento, che si compone di sei articoli, si ricorda che l'art. 1, al comma 1, prescrive che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propria comunicazione adeguatamente pubblicizzata, indica l'elezione dei membri dell'Osservatorio da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, e che, nella comunicazione con la quale sono indette le elezioni, siano indicati la data, l'orario, il luogo e le modalità di svolgimento, stabilendo, inoltre, che il termine tra la data di indizione delle elezioni e lo svolgimento delle stesse non possa essere inferiore a novanta giorni (co. 2).

L'art. 2 regola l'elettorato attivo e passivo, relativamente alle associazioni di promozione sociale a carattere nazionale iscritte nel registro nazionale, prevedendo, al comma 1, che tali associazioni

concorrono ad eleggere sedici membri dell'Osservatorio mediante l'espressione di una sola preferenza, spettando l'elettorato attivo ai legali rappresentanti – che possono delegare per iscritto l'esercizio del voto – delle associazioni a carattere nazionale iscritte nel registro nazionale.

Quanto all'elettorato passivo, il comma 3 dell'art. 2 stabilisce che possono essere eletti i rappresentanti legali di una delle associazioni a carattere nazionale iscritte nel registro nazionale o i soggetti designati dai rappresentanti legali. I componenti dell'Osservatorio *“non possono essere nominati per più di due mandati”*.

Le previsioni, che il regolamento in oggetto detta per le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale iscritte nel registro nazionale, non possono trovare applicazione in riferimento ai livelli di organizzazione territoriale delle medesime e ai circoli ad esse affiliati, che sono, comunque, anch'essi iscritti al registro nazionale, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 e dell'art. 5 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 novembre 2001, n. 471.

L'art. 3 disciplina, per le associazioni a carattere nazionale iscritte nel registro nazionale, le modalità di svolgimento delle elezioni, disponendo, al comma 1, che le elezioni avvengano a Roma, in un'unica data, sulla base di liste concorrenti formate da un massimo di sedici candidati, e prevedendo, al comma 2, che ciascuna lista venga presentata da almeno il venti per cento delle associazioni di promozione sociale a carattere nazionale iscritte nel registro nazionale, purchè in numero non inferiore a trentacinque, alla data di indizione delle elezioni.

Il comma 3 stabilisce che le liste siano depositate presso gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in un lasso di tempo che va dal trentesimo al decimo giorno precedente la data delle elezioni, mentre il comma 4 prevede, per l'elezione da parte delle associazioni a carattere nazionale iscritte nel registro nazionale, un sistema proporzionale, secondo il metodo d'Hondt, a lista bloccata. E' stabilito, inoltre, un premio di maggioranza per la lista che, pur avendo ottenuto il maggior numero di voti, non abbia conseguito almeno dieci seggi. La *ratio* della norma starebbe – ad avviso dell'Amministrazione – nel fatto che, nel registro nazionale, sono presenti istituzioni tra loro nettamente diverse per numero di iscritti e importanza. E' prevista una soglia di sbarramento del dieci per cento dei voti validamente espressi, perché una lista possa entrare nel riparto dei seggi, e che, in ciascuna lista, risultino eletti i primi candidati secondo l'ordine di presentazione della lista stessa. Le elezioni sono valide qualunque sia il *quorum* dei votanti raggiunto.

L'art. 4 regola l'elettorato attivo e passivo per le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali e delle Province autonome, disponendo, in particolare, al comma 1, che le associazioni iscritte nei registri regionali e delle Province autonome concorrono ad eleggere quattro membri dell'Osservatorio, esprimendo una preferenza. La proporzione stabilita fra il numero dei membri, la cui elezione è riservata alle associazioni iscritte nel registro nazionale, e quelli, la cui elezione è riservata alle associazioni iscritte nei registri regionali e delle Province autonome, andrebbe messa in relazione con esigenze di rappresentatività, correlate alla scelta di attribuire a ciascuna associazione un solo

voto.

Il comma 2 dello stesso articolo disciplina l'elettorato attivo, spettante ai legali rappresentanti delle associazioni iscritte nei registri regionali e delle Province autonome, e ammette la possibilità di delega, per iscritto, del voto. A sua volta, il comma 3 regola l'elettorato passivo e stabilisce che possono essere eletti i rappresentanti legali di una delle associazioni iscritte nei registri regionali o delle Province autonome o i soggetti designati dai rappresentanti legali ora citati. Non possono essere candidate persone in rappresentanza di associazioni di promozione sociale che abbiano già espresso candidati per l'elezione dei sedici membri dell'Osservatorio da parte delle associazioni iscritte nel registro nazionale. Il comma 4 chiarisce che le norme relative alle associazioni iscritte nei registri regionali e delle Province autonome si applicano, ove presenti in tali registri, alle articolazioni territoriali e ai circoli affiliati alle associazioni a carattere nazionale iscritti nel registro nazionale, anche per ciò che concerne le restrizioni dell'elettorato passivo.

L'art. 5 regola le modalità di svolgimento delle elezioni per le associazioni iscritte nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che dovrebbero aver luogo in un'unica data, presso le sedi dell'Amministrazione del lavoro e delle politiche sociali nei Capoluoghi delle singole Regioni e Province autonome, sulla base di candidature singole tra loro concorrenti. Ogni candidatura dovrà essere presentata da un numero non inferiore al dieci per cento delle associazioni iscritte nei registri regionali o delle province autonome, che potranno sottoscrivere una sola

candidatura (comma 2). Per ogni Regione o Provincia autonoma si considera eletto il candidato che ha ottenuto più voti. Gli eletti provvederanno, a loro volta, ad eleggere, al loro interno, quattro membri dell'Osservatorio.

L'art. 6 regola il procedimento per la proclamazione degli eletti e la nomina di alcuni esperti a membri dell'Osservatorio, come anche la durata in carica di tutti i componenti dell'Osservatorio.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il decreto, che proclama gli eletti in base agli esiti delle consultazioni elettorali, provvede anche a nominare, quali membri dell'Osservatorio, sei esperti, due dei quali designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome. Il comma 2 si riferisce alle procedure da seguire nell'ipotesi di dimissione, decadenza o impedimento permanente di uno dei membri dell'Osservatorio, nel qual caso il Ministro provvede a nominare il primo dei non eletti della lista nella quale si era presentato il membro da sostituire, e, qualora ciò non sia possibile, a nominare la persona designata dall'associazione a cui appartiene il membro da sostituire.

L'Osservatorio può svolgere le proprie funzioni quando sia stata nominata la maggioranza dei suoi componenti.

Il comma 4 fissa la durata in carica dell'Osservatorio in due anni, mentre il comma 5 stabilisce che, sei mesi prima della scadenza dei due anni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provveda alla comunicazione di indizione di nuove elezioni.

Il comma 6 prevede un sostanziale regime di *prorogatio* dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo nominato ai sensi dell'art. 11, co. 1, l. 7 dicembre 2000, n. 383, operando fino alla data

di costituzione dell'Osservatorio nominato in applicazione della procedura prevista dall'emanando Regolamento.

Considerato:

Va preliminarmente considerato – così come rileva l'Amministrazione nella relazione che accompagna lo schema di provvedimento in esame – che il problema, che si pone in ordine alla formazione dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, è quello di assicurare, ad un tempo, funzionalità e rappresentatività (su questo problema la Sezione ha già richiamato l'attenzione nel proprio parere n. 4939/05 del 28 novembre 2005). Ciò deriva, innanzi tutto, dalle peculiari funzioni dello stesso, che sono tanto di tipo consultivo quanto attinenti alla amministrazione attiva, ed in secondo luogo dal fatto che le associazioni chiamate ad essere rappresentate dall'Osservatorio sono assai diverse tra loro, per numero di aderenti e per articolazione di tipo territoriale, andandosi da grandi associazioni diffuse su tutto il territorio nazionale a piccole associazioni, aventi un ambito di attività territorialmente assai limitato: ciò in una infinita varietà di tipologie, che rende assai difficile rinvenire quella omogeneità che facilita la determinazione dei meccanismi elettorali.

Occorre, però, sottolineare i principi, ai quali occorre attenersi nella formazione della normativa di rango secondario, quale delineata dall'art. 11, comma 6, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, che espressamente recita: *“Entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le Commissioni parlamentari competenti, emana un regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale da parte delle associazioni di*

promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali”.

Innanzitutto va rilevato che le funzioni di gran lunga prevalenti dell'Osservatorio hanno natura consultiva e di supporto tecnico all'Amministrazione attiva, e che le uniche funzioni che a prima vista potrebbero apparire di amministrazione attiva (e cioè quelle previste dalle lett. *d* e *f* del co. 3 dell'art. 12 della l. n. 383 del 2000) attengono esclusivamente al mero “sostegno” ad iniziative di formazione allo svolgimento di attività associative ed all’*“approvazione di progetti sperimentali”* per far fronte alle emergenze sociali e per attuare avanzate metodologie di intervento.

Se, pertanto, l'Osservatorio costituisce organo tecnico e di consulenza, le ragioni di rappresentatività della sua composizione prevalgono di gran lunga sulle ragioni che sostengono la previsione di meccanismi atti ad agevolare la capacità decisionale dell'organo, onde l'adozione di un sistema elettorale quale quello delineato dall'art. 3 ed implicitamente dall'art. 5 dello schema di regolamento in oggetto perde ogni ragione giustificativa, visti gli effetti fortemente distorsivi della rappresentatività che esso – così come congegnato – comporta.

Infatti, una lista di associazioni nazionali assolutamente minoritaria potrebbe conseguire la metà dei seggi a disposizione, così come il fatto che realtà associative regionali e provinciali assolutamente diverse esprimano un solo rappresentante ai fini della elezione dei quattro membri in rappresentanza delle associazioni iscritte nei registri regionali e provinciali, finisce per privilegiare le realtà territoriali ed associative piccole rispetto a quelle, in cui il fenomeno associativo è diffuso e funzionante. Inoltre l'art. 5 nulla dice sul

sistema di elezione dei quattro rappresentanti delle associazioni locali (voto limitato, lista bloccata, numero di candidati da segnare sulla scheda, per schede, a scrutinio segreto, in collegio perfetto o no etc.).

Del resto, all'esigenza di evitare un eccesso di frammentazione rappresentativa può ben corrispondere la normativa diretta ad inserire alcune clausole di sbarramento.

La Sezione si rende conto delle difficoltà, nelle quali ci si imbatte, allorchè ci si pone il problema di assicurare adeguata rappresentatività all'Osservatorio, visto che la lettera della legge n. 383 del 2000 sembra attribuire l'elettorato attivo (art. 11, co. 6) alle associazioni di promozione sociale, e che l'interpretazione letterale di tale disposizione potrebbe indurre a ritenere che l'elettorato debba attribuirsi all'Ente e non ai suoi associati, anche perchè nulla impedisce che un medesimo singolo individuo aderisca a più di un'associazione di tale tipo.

Ma, come può facilmente rilevarsi, l'associazione in quanto tale costituisce ente esponentiale di un gruppo sociale, che può avere le caratteristiche più diverse, e può coprire comunità composte da un numero di soggetti, che va da un minimo ad un massimo. Infatti, a norma della legge n. 383 del 2000, l'iscrizione nel registro nazionale e nei registri regionali e provinciali si ottiene sulla base del possesso di alcune caratteristiche esclusivamente organizzative, senza tener conto alcuno delle dimensioni di ciascuna associazione e, quindi, senza mai richiedere un numero minimo di associati (anche se il D.M. 14 novembre 2001, n. 471, all'art. 2 esige che le associazioni indichino, al momento della domanda d'iscrizione nel registro, il

numero totale dei propri iscritti) e dati quantitativi relativi all'attività svolta.

In considerazione di ciò, poiché nulla nella normativa statale sembra garantire - tranne l'articolazione organizzativa - una consistenza numerica relativa all'attività svolta dall'Associazione, occorre fare particolare attenzione onde evitare che realtà praticamente poco consistenti siano parificate quanto all'elettorato attivo a grandi associazioni presenti ed attive su tutto il territorio nazionale e che l'intero sistema del regolamento privilegi eccessivamente le micro-realtà associative rispetto alle grandi associazioni, così come privilegia le regioni piccole o con scarsa propensione all'associazionismo rispetto alle regioni in cui ci sia un ampio e sviluppato sistema di associazioni.

Vi è poi un profilo di legittimità della normativa proposta che non va trascurato. L'Amministrazione referente è partita dal presupposto che il primo comma dell'art. 11 vincoli la normazione secondaria quanto al numero totale dei membri dell'Osservatorio, quanto al numero degli esperti e quanto alla presidenza dell'Organo. Il che appare corretto, ma in disarmonia con il fatto che l'Amministrazione non si è ritenuta vincolata dalla medesima disposizione per quanto riguarda la ripartizione dei rappresentanti tra quelli delle associazioni a carattere nazionale e quelli delle associazioni iscritte nei registri regionali e provinciali. Infatti sono stati attribuiti 16 seggi ai rappresentanti delle associazioni aventi carattere nazionale (mentre il suddetto co. 1 ne prevede solo 10) e solo 4 rappresentanti delle associazioni iscritte nei registri regionali e provinciali (il co. 1 dell'art. 11 succitato ne prevede 10 e si deve

ritenere che il co. 6 dell'art. 11, allorchè fa riferimento ai soli registri "regionali", voglia intendere anche i registri provinciali delle province autonome di Trento e Bolzano).

In realtà, se i due commi (il primo ed il sesto) dell'art. 11 vengono messi in correlazione tra loro, appare evidente che il legislatore ha voluto privilegiare, non tanto le associazioni iscritte nel registro nazionale, in quanto tali, bensì – nell'ambito di queste ultime – quelle maggiormente rappresentative, cioè quelle composte da un numero di aderenti più ampio delle altre. Il che sembra avvalorare tutte le considerazioni, che si sono svolte in precedenza, in ordine alla necessità che venga preso in considerazione non soltanto l'aspetto organizzativo della associazione, ma anche la consistenza della stessa.

Anche la scelta di non consentire il voto delle articolazioni territoriali delle associazioni nazionali può rivelarsi – oltre che introduttiva di una limitazione dell'elettorato attivo delle realtà locali di tali associazioni – limitativa di una delle vie percorribili per privilegiare il grande associazionismo, rispetto al piccolo.

P.Q.M.

Sospende l'espressione del parere in attesa che l'Amministrazione fornisca i chiarimenti relativi alle osservazioni di cui in motivazione.

L'ESTENSORE
Dario Noella

IL PRESIDENTE
Luigi Cossu

IL SEGRETARIO
(Massimo Meli)

IL SEGRETARIO

Massimo Meli

Schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente "Regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 7 dicembre 2000, n. 383"

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

VISTA la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante "Disciplina delle associazioni di promozione sociale";

VISTO, in particolare, l'articolo 11 della citata legge, che al comma 6 stabilisce che entro tre anni dalla data di entrata in vigore della citata legge il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emana un regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali;

VISTI il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 aprile 2001 ed il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'11 settembre 2002;

VISTO il comma 2 bis dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 96;

VISTO il comma 2 dell'articolo 68 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

VISTO il punto 4.2 della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2010;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

PRESO ATTO che nel verbale della riunione dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo del 28 settembre 2009 sono riportati i contributi che l'Osservatorio medesimo ha fornito alla stesura definitiva del regolamento;

ACQUISITO il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 29 aprile 2010;

UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del _____;

SENTITE le competenti Commissioni parlamentari;

VISTA la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota prot. n. _____ del _____;

ADOTTA
il seguente regolamento:

Articolo 1
(Indizione delle elezioni)

1. Ai fini della costituzione dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali indice, con propria comunicazione adeguatamente pubblicizzata, l'elezione di venti membri dell'Osservatorio, rappresentativi delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
2. Nella comunicazione sono indicati la data, l'orario, il luogo e le modalità di svolgimento delle elezioni. Il termine tra la data di indizione delle elezioni e lo svolgimento delle stesse non può essere inferiore a novanta giorni.

Articolo 2
(Elettorato attivo e passivo per le associazioni a carattere nazionale iscritte nel registro nazionale)

1. Le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale iscritte nel registro nazionale concorrono ad eleggere sedici membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, mediante l'espressione di una preferenza.
2. Hanno diritto di elettorato attivo coloro che, secondo le norme statuarie, hanno la rappresentanza legale delle associazioni a carattere nazionale che, al momento della indizione delle elezioni, sono iscritte nel registro nazionale. Ciascun avente diritto attesta il proprio titolo certificando l'iscrizione della propria associazione a carattere nazionale nel registro nazionale e la propria qualifica di rappresentante legale. Il legale rappresentante di ciascuna associazione può, in caso di impedimento, delegare in forma scritta un'altra persona per la votazione. Ogni persona non può avere un numero di deleghe superiore a cinque.
3. Possono essere eletti i soggetti ai quali, secondo le norme statuarie, è conferita la rappresentanza legale di un'associazione di promozione sociale a carattere nazionale iscritta nel registro nazionale al momento della indizione delle elezioni, o i soggetti designati dai rappresentanti legali delle associazioni stesse. Alle persone fisiche si applica il divieto di cui all'art. 11, comma 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
4. I commi 1, 2 e 3 del presente articolo non si applicano alle articolazioni territoriali e ai circoli affiliati alle associazioni nazionali iscritti nel registro nazionale ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Articolo 3
(Modalità di svolgimento delle elezioni per le associazioni a carattere nazionale iscritte nel registro nazionale)

1. Le elezioni dei membri dell'Osservatorio da parte delle associazioni di promozione sociale a carattere nazionale iscritte nel registro nazionale avvengono in un'unica data, a Roma e sulla base della presentazione di liste concorrenti contenenti fino a sedici candidati.

2. Ogni lista è presentata da almeno il venti per cento delle associazioni di promozione sociale a carattere nazionale iscritte nel registro nazionale, purché in numero non inferiore a trentacinque, alla data di indizione delle elezioni. Le liste sono presentate mediante sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti delle associazioni di promozione sociale o da un loro delegato formalmente indicato. Ogni associazione di promozione sociale a carattere nazionale iscritta nel registro nazionale, mediante il proprio legale rappresentante, può sottoscrivere una sola lista. Di ogni candidato presentato in ciascuna lista è indicata anche l'associazione di appartenenza.

3. Le liste sono depositate presso gli uffici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dal trentesimo al decimo giorno precedente la data delle elezioni. Del termine per il deposito delle liste e delle liste effettivamente depositate è data adeguata comunicazione dal Ministero anche in via telematica.

4. L'elezione avviene con sistema proporzionale, secondo il metodo *d'Hondt*, a lista bloccata. Partecipano al riparto dei seggi le liste che abbiano ottenuto almeno il dieci per cento di voti validamente espressi. Qualora la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi non abbia già conseguito almeno dieci seggi, ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza. I restanti sei seggi sono ripartiti proporzionalmente, secondo il metodo *d'Hondt*, tra le altre liste. Per ciascuna lista si intendono eletti i primi candidati secondo l'ordine di presentazione nella lista stessa. Ove si presentasse una sola lista, ad essa andranno attribuiti tutti i seggi.

5. Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti rispetto agli aventi diritto al voto.

Articolo 4

(Elettorato attivo e passivo per le associazioni iscritte nei registri regionali e delle Province autonome)

1. Le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 concorrono a eleggere quattro membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, mediante l'espressione di una preferenza.

2. Hanno diritto di elettorato attivo coloro che, secondo le norme statuarie, hanno la rappresentanza legale delle associazioni che, al momento della indizione delle elezioni, sono iscritte nei registri regionali o delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Ciascun avente diritto attesta il proprio titolo certificando l'iscrizione della propria associazione nell'apposito registro regionale o delle Province autonome di Trento e di Bolzano e la propria qualifica di rappresentante legale. Il legale rappresentante di ciascuna associazione può, in caso di impedimento, delegare in forma scritta un'altra persona per la votazione. Ogni persona non può avere un numero di deleghe superiore a cinque.

3. Possono essere eletti i soggetti ai quali, secondo le norme statuarie, è conferita la rappresentanza legale di un'associazione di promozione sociale iscritta nei registri regionali o delle Province autonome di Trento e di Bolzano al momento della indizione delle elezioni, o i soggetti designati dai rappresentanti legali delle associazioni stesse. Alle persone fisiche si applica il divieto di cui all'art. 11, comma 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383. Non possono essere candidate persone in rappresentanza di associazioni di promozione sociale che hanno già espresso candidati nelle liste per l'elezione dei sedici membri dell'Osservatorio da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale.

4. I commi 1, 2 e 3 del presente articolo si applicano alle articolazioni territoriali e ai circoli affiliati alle associazioni nazionali iscritti nei registri regionali e delle Province autonome. Non possono essere candidate persone in rappresentanza di articolazioni territoriali di associazioni di promozione sociale che hanno già espresso candidati nelle liste per l'elezione

dei sedici membri dell'Osservatorio da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale, come anche di circoli affiliati alle stesse associazioni. In ogni caso ciascuna associazione non può avere un numero di rappresentanti superiore ad uno.

Articolo 5

(Modalità di svolgimento delle elezioni per le associazioni iscritte nei registri regionali e delle Province autonome)

1. Le elezioni dei membri dell'Osservatorio da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano avvengono dopo almeno sessanta giorni da quelle concernenti le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale iscritte nel registro nazionale e in un'unica data, presso la sede del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nel capoluogo delle singole Regioni e Province autonome. Le elezioni avvengono sulla base della presentazione di candidature singole tra loro concorrenti.

2. Ogni candidatura è presentata da almeno il dieci per cento delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali o delle Province autonome di Trento e di Bolzano alla data di indizione delle elezioni. Le candidature sono presentate mediante sottoscrizione da parte dei legali rappresentanti delle associazioni di promozione sociale o da un loro delegato formalmente indicato. Ogni associazione di promozione sociale iscritta nei registri regionali o delle Province autonome di Trento e di Bolzano, mediante il proprio legale rappresentante, può sottoscrivere una sola candidatura. Di ogni candidato è indicata anche l'associazione di appartenenza.

3. Le candidature sono depositate presso l'ufficio di cui al comma 1 dal quarantacinquesimo al trentesimo giorno precedente la data delle elezioni. Del termine per il deposito delle candidature e delle candidature effettivamente depositate è data adeguata comunicazione dal Ministero anche in via telematica.

4. Per ogni registro regionale o delle Province autonome si considera eletto il candidato che ha ottenuto più preferenze. Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti rispetto agli aventi diritto al voto.

5. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i rappresentanti eletti in ogni Regione e Provincia autonoma.

6. Successivamente, il Direttore generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a convocare i rappresentanti eletti in ogni Regione e Provincia autonoma che eleggono, al loro interno, quattro membri dell'Osservatorio.

Articolo 6

(Proclamazione degli eletti, nomina degli esperti e durata in carica)

1. Esaurite le procedure di elezione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede con proprio decreto alla proclamazione degli eletti in base agli esiti delle consultazioni elettorali. Il Ministro provvede, inoltre, a nominare membri dell'Osservatorio sei esperti, scelti in considerazione delle competenze possedute, due dei quali sono designati dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni. Resta fermo il divieto di cui al comma 4 dell'art. 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

2. In caso di dimissione, decadenza o impedimento permanente di uno dei membri dell'Osservatorio, il Ministro provvede alla sostituzione con proprio decreto, nominando il primo dei non eletti della lista nella quale si era presentato il membro da sostituire. Qualora

ciò, per qualunque causa, non risulti possibile, il Ministro provvede a nominare la persona designata dall'associazione di appartenenza del membro da sostituire.

3. In ogni caso, l'Osservatorio può esercitare le sue funzioni quando sia stata nominata la maggioranza dei suoi ventisei componenti.

4. L'Osservatorio dura in carica due anni.

5. Sei mesi prima della scadenza dell'Osservatorio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla comunicazione di indizione di nuove elezioni ai sensi del presente regolamento.

6. L'Osservatorio nazionale dell'associazionismo nominato in sede di prima attuazione della legge 7 dicembre 2000, n. 383, opera fino alla costituzione dell'Osservatorio nominato in applicazione del presente Regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,

ALL 1



Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 94

Roma, addì 13 gennaio 2012

Risposta a nota del

N. _____ Div. _____

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero

OGGETTO:

5620/2010, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di

REGOLAMENTO:

questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

**MODALITA' ELEZIONE MEMBRI
OSSERVATORIO NAZIONALE
ASSOCIAZIONISMO DA PARTE
DELLE ASS.NI DI PROMOZIONE
SOCIALE**

Purere emesso in base all'art. 15 della l. 21 luglio 2000, n.
205.

Allegati N. _____

Segretario Generale

Vito Bolla

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI UFFICIO
LEGISLATIVO**

(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Arrivo - Roma, 13/01/2012

Prot. 28/000226/L

Numero 94/2010 e data 13/01/2011



REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 22 dicembre 2011

NUMERO AFFARE 05620/2010

OGGETTO:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali - ufficio legislativo.

Schema di d.M. concernente "Regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, ai sensi dell'art. 11, co. 6, l. 7 dicembre 2000, n.383".

LA SEZIONE

Vista la relazione senza numero e data, trasmessa con nota n. 04/UJ./0006218/L del 2 dicembre 2010 e pervenuta in Segreteria il 22 successivo, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (Ufficio legislativo) chiede il parere del Consiglio di Stato sull'affare in oggetto;

Vista la propria pronuncia del 13 gennaio 2011;

Vista la nota dell'Amministrazione n. 29/0001215/L del 22 novembre

2011, pervenuti in Segreteria il 12 dicembre 2011, ed i relativi allegati, in particolare la relazione n. 34/0002592-MA001A004 del 15 novembre 2011, con la quale si chiede il parere del Consiglio di Stato su un nuovo testo del regolamento in oggetto;

Esaminati gli atti ed udito il relatore ed estensore, Consigliere Damiano Nocilla;

Premesso:

Fondamento normativo e finalità del provvedimento sono stati illustrati nel parere interlocutorio emesso dalla Sezione il 13 gennaio 2011.

Quanto al contenuto dello stesso, che si compone di cinque articoli, si deve rilevare come il testo trasmesso con la nota del 22 novembre 2011 sia profondamente mutato rispetto a quello inviato in un primo momento (con la relazione, cioè, del 2 dicembre 2010).

L'art. 1, al comma 1, prescrive che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propria comunicazione adeguatamente pubblicizzata, indica l'elezione dei membri dell'Osservatorio da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano, e che, nella comunicazione con la quale sono indette le elezioni, siano indicati la data, l'orario, il luogo e le modalità di svolgimento, stabilendo, inoltre, che il termine tra la data di indizione delle elezioni e lo svolgimento delle stesse non possa essere inferiore a novanta giorni (co. 2).

L'art. 2 regola l'elettorato attivo e passivo, relativamente alle associazioni di promozione sociale a carattere nazionale iscritte nel registro nazionale, prevedendo, al co. 1 ed al co. 3, che le trenta

associazioni a carattere nazionale, maggiormente rappresentative iscritte nell'apposito registro, consentono ad eleggere dieci membri dell'Osservatorio mediante l'espressione di una sola preferenza, spettando l'elettorato attivo ai legali rappresentanti che possono delegare per iscritto l'esercizio del voto delle associazioni.

Quanto all'elettorato passivo, il comma 5 dell'art. 2 stabilisce che non possono essere candidati coloro che siano stati componenti dell'Osservatorio per "due mandati".

Il medesimo art. 2 esclude dal computo del numero degli aderenti delle associazioni di promozione sociale a carattere nazionale iscritte nel registro nazionale, le articolazioni territoriali ed i circoli iscritti nei registri di cui all'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

L'art. 3 regola l'elettorato attivo e passivo per le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali e delle Province autonome, disponendo, in particolare, al comma 1, che le associazioni iscritte nei registri regionali e delle Province autonome concorrono ad eleggere dieci membri dell'Osservatorio, esprimendo una preferenza.

Il comma 2 dello stesso articolo disciplina l'elettorato attivo, spettante ai legali rappresentanti delle associazioni iscritte nei registri regionali e delle Province autonome. A loro volta, i commi 3 e 4 stabiliscono che possono essere chiamati ad eleggere i membri dell'Osservatorio i rappresentanti legali delle prime trenta associazioni iscritte nei registri regionali o delle Province autonome iscritte nei Registri della Regione o Provincia autonoma.

L'art. 4 regola le modalità di svolgimento delle elezioni per le associazioni iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle

province autonome di Trento e di Bolzano, che dovrebbero aver luogo in un'unica data, a Roma presso la sede del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l'istituzione di due distinti seggi. È previsto che ciascun elettore attesti "il proprio titolo nell'ambito del seggio di relativa pertinenza, certificando l'iscrizione della propria associazione nel registro di appartenenza e la propria qualifica di rappresentante legale".

L'art. 5 regola il procedimento per la proclamazione degli eletti e la nomina di alcuni esperti a membri dell'Osservatorio, come anche la durata in carica di tutti i componenti dell'Osservatorio. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il decreto, che proclama gli eletti in base agli esiti delle consultazioni elettorali, provvede anche a nominare, quali membri dell'Osservatorio, sei esperti. Il comma 2 si riferisce alle procedure da seguire nell'ipotesi di dimissione, decadenza o impedimento permanente di uno dei membri dell'Osservatorio, nel qual caso il Ministro provvede a nominare il primo dei non eletti della lista nell'ambito del seggio presso il quale era stato eletto il membro da sostituire.

L'Osservatorio può svolgere le proprie funzioni quando sia stata nominata la maggioranza dei suoi componenti. Il comma 4 fissa la durata in carica dell'Osservatorio in tre anni, mentre il comma 5 stabilisce che, sei mesi prima della scadenza dei tre anni, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provveda alla comunicazione di indizione di nuove elezioni.

Considerato:

La Sezione deve preliminarmente dare atto al Ministero competente.

dello sforzo compiuto per eliminare le tante incongruenze ed illegittimità che potevano prospettarsi in ordine al precedente testo del Regolamento in oggetto nel resto precedentemente trasmesso ed esaminato con il parere del 13 gennaio 2011.

Per quanto riguarda il nuovo testo, si deve ritenere che i principi ispiratori siano maggiormente conformi allo spirito della normazione primaria ed alle funzioni che l'Osservatorio sarà chiamato a svolgere.

~~X~~ Tuttavia, se il vecchio testo appariva ispirato a criteri poco accertabili, per quanto riguarda la conformità a legge e la rappresentatività dell'Organo, il nuovo si caratterizza, ad una prima lettura, per la sua lacunosità e per il fatto di lasciare irrisolti una serie di problemi, che indubbiamente si porrebbero ove si dovesse introdurre una più precisa regolamentazione della modalità di formazione dell'Organo in questione.

Quanto alle lacune, le più evidenti consistono: a) nel fatto che non si è provveduto a coordinare il regolamento in oggetto con il D.M. 14 novembre 2001, n. 471, per la parte relativa alla fissazione dei criteri per il giudizio di maggiore o minore rappresentatività di un'associazione nazionale, visto che si determina inevitabilmente una contrapposizione fra le varie associazioni, che in relazione al carattere maggiormente rappresentativo ad esse attribuito, vengono iscritte tra le prime trenta, e le altre associazioni (ovviamente lo stesso problema si pone per i registri regionale e provinciali); b) il fatto che non risulta disciplinato l'elettorato passivo; c) il fatto che la disciplina delle modalità di svolgimento delle operazioni elettorali, di computo dei voti, di redazione delle schede, di presentazione delle candidature ecc.

non trovano dettagliata ed adeguata regolamentazione.

Quanto, poi, ai nodi in sospeso, occorre rilevare che ancora non è stato determinato un adeguato bilanciamento tra la rappresentatività dell'Osservatorio e la funzionalità dei meccanismi che sovrintendono alla sua formazione, nel senso appunto che il sistema delineato,

attribuendo l'elettorato attivo ad ogni associazione in quanto soggetto, sembra privilegiare le associazioni minori rispetto a quelle di maggiore consistenza. Ciò si verifica per le associazioni a carattere nazionale (anche se il fatto che gli eligendi siano 10 su trenta associazioni elettrici attenua visibilmente il fenomeno), ma soprattutto per quelle iscritte nei registri regionali e provinciali, in quanto nelle regioni meno popolate (come la Valle d'Aosta e l'Umbria) hanno l'elettorato attivo associazioni molto meno diffuse e numerose di quelle maggiormente rappresentative individuate nelle regioni più grandi (come la Lombardia o l'Emilia Romagna).

Neppure sembra univocamente chiaro come sia stato risolto il problema delle articolazioni territoriali o dei circoli delle associazioni iscritte nel Registro nazionale, che possono, a quanto pare, essere iscritti anche nei registri regionali o provinciali (il co. 3 dell'art. 2 parla di esclusione dal computo degli aderenti all'Associazione dei circoli affiliati e delle articolazioni territoriali, ma non specifica in che senso e a quali effetti tale esclusione avvenga); anche sotto questo profilo occorre un coordinamento tra la bozza di regolamento in esame ed il D.M. n. 471 del 2001.

A titolo di collaborazione comunque la Sezione ritiene di dover formulare taluni rilievi su singole disposizioni. Così al co. 2 dell'art. 1 il


termine non inferiore a novanta giorni deve decorrere non dalla data di indizione delle elezioni, bensì da quella della comunicazione dell'avvenuta indizione. Al co. 3 dell'art. 4 sarebbe opportuno, ad evitare contestazioni, che fossero indicate le modalità di certificazione della registrazione dell'associazione nel registro di appartenenza e della qualità di legale rappresentante dell'Associazione (si pensi all'ipotesi in cui lo Statuto preveda una diversificazione della qualità di legale rappresentante a seconda delle funzioni svolte).

P.Q.M.

Esprime parere favorevole condizionatamente alla soluzione delle questioni esposte in motivazione.

L'ESTENSORE
Damiano Nocita

IL PRESIDENTE
Giuseppe Faberi



IL SEGRETARIO

Massimo Meli



Schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente
"Regolamento recante la disciplina delle modalità di elezione dei membri
dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di
promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, ai sensi dell'articolo 11,
comma 6, della legge 7 dicembre 2000, n. 383"

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 7 dicembre 2000, n. 383, recante "Disciplina delle associazioni di promozione sociale";

Visto, in particolare, l'articolo 11 della citata legge, che al comma 6 stabilisce che entro tre anni dalla data di entrata in vigore della citata legge il Ministro per la solidarietà sociale, sentite le competenti Commissioni parlamentari, emana un regolamento per disciplinare le modalità di elezione dei membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo da parte delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";

Acquisito il parere favorevole dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo nella riunione del 28 settembre 2009;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del ;

Preso atto delle osservazioni espresse dal Consiglio di Stato, con parere interlocutorio n. 418/2011 del 27 gennaio 2011 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi;

Udito il Consiglio di Stato il quale ha espresso il proprio definitivo parere nell'adunanza del;

Sentite le competenti Commissioni parlamentari;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota del;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Articolo 1

(Indizione delle elezioni)

1. Ai fini della costituzione dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali indice, con propria comunicazione adeguatamente pubblicizzata, l'elezione di venti membri dell'Osservatorio, rappresentativi delle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

2. Nella comunicazione sono indicati la data, l'orario, il luogo e le modalità di svolgimento delle elezioni. Il termine tra la data di indizione delle elezioni e lo svolgimento delle stesse non può essere inferiore a novanta giorni.

Articolo 2

(Elettorato attivo e passivo per le associazioni a carattere nazionale iscritte nel registro nazionale)

1. Le associazioni di promozione sociale a carattere nazionale iscritte nel registro nazionale concorrono ad eleggere dieci membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, mediante l'espressione di una preferenza.
2. Possono in concreto esercitare il diritto di voto coloro che, secondo le norme statutarie, hanno la rappresentanza legale delle associazioni a carattere nazionale che risultino maggiormente rappresentative in relazione al numero degli aderenti.
3. Ai fini dell'individuazione del requisito della maggiore rappresentatività, la Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni Sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali richiede idonea dichiarazione, resa ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000, relativa al numero degli aderenti delle associazioni iscritte nel Registro nazionale di cui all'art. 7 della legge 383 del 2000. Ai fini di tale computo, si tiene conto del numero degli aderenti quali singoli individui aventi diritto di voto nell'Assemblea nazionale secondo le norme statutarie. Vengono esclusi da tale computo i circoli affiliati e le articolazioni territoriali iscritti ai registri di cui all'art. 7 della legge 383 del 2000.
4. Gli esiti di tali dichiarazioni sono adeguatamente pubblicizzati sul sito istituzionale del Ministero ed in base ad essi, la stessa Direzione provvede quindi all'indizione delle elezioni dei dieci membri nazionali, invitando le prime trenta associazioni con un maggior numero di aderenti, nonché a designare almeno un candidato. L'elenco dei candidati designati dalle Associazioni sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero almeno venti giorni prima la data di effettuazione delle elezioni e comunque reso disponibile presso la sede elettorale.
5. Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, non possono essere candidati coloro che abbiano rivestito la carica di componente dell'Osservatorio per due mandati.

Articolo 3

(Elettorato attivo e passivo per le associazioni iscritte nei registri regionali e delle Province autonome)

1. Le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383 concorrono a eleggere dieci membri dell'Osservatorio nazionale dell'associazionismo, mediante l'espressione di una preferenza.
2. Possono in concreto esercitare il diritto di voto coloro che, secondo le norme statutarie, hanno la rappresentanza legale delle associazioni iscritte ai Registri delle regioni e delle Province Autonome che risultino maggiormente rappresentative sui relativi territori.
3. Ai fini della dell'individuazione del requisito della maggiore rappresentatività, le stesse associazioni, entro un termine fissato dal Ministero ed adeguatamente pubblicizzato sui siti istituzionali dello stesso Ministero e delle regioni e province autonome, comunicano agli uffici di competenza regionale il numero dei propri aderenti mediante dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/2000. Ai fini di tale computo, si tiene conto del numero

degli aderenti quali singoli individui in regola con gli adempimenti statutari di ciascuna associazione.

4. Gli esiti di tali dichiarazioni, una volta pubblicati a cura degli stessi uffici regionali competenti, vengono acquisiti dalla Direzione Generale per il Volontariato, l'Associazionismo e le Formazioni Sociali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

5. In base agli stessi esiti, la stessa Direzione provvede quindi all'indizione delle elezioni dei dieci membri regionali, invitando a parteciparvi le prime trenta associazioni con un maggior numero di aderenti, nonché a designare almeno un candidato. L'elenco dei candidati designati dalle Associazioni di cui al presente articolo sarà pubblicato sul sito istituzionale del Ministero almeno venti giorni prima la data di effettuazione delle elezioni e comunque reso disponibile presso la sede elettorale.

6. Ai sensi dell'art. 11, comma 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, non possono essere candidati coloro che abbiano rivestito la carica di componente dell'Osservatorio per due mandati.

Art. 4

(Modalità di svolgimento delle elezioni)

1. Le elezioni dei membri dell'Osservatorio da parte delle associazioni di promozione sociale a carattere nazionale e regionale avvengono in un'unica data, a Roma, previa convocazione da parte del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dall'articolo 1.

2. Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti rispetto agli aventi diritto al voto e sono effettuate con l'istituzione di due distinti seggi, uno relativo all'elezione dei dieci membri rappresentativi delle associazioni a carattere nazionale di cui all'articolo 2, l'altro relativo all'elezione dei restanti dieci membri rappresentativi delle associazioni di cui all'articolo 3.

3. Ciascun avente diritto al voto attesta il proprio titolo nell'ambito del seggio di relativa pertinenza, certificando l'iscrizione della propria associazione nel registro di appartenenza e la propria qualifica di rappresentante legale.

Articolo 5

(Proclamazione degli eletti, nomina degli esperti e durata in carica)

1. Esaurite le procedure di elezione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede con proprio decreto alla proclamazione degli eletti in base al maggior numero delle preferenze ricevute, tenuto conto che in ogni caso ciascuna associazione o la federazione cui eventualmente risulti appartenente non può conseguire un numero di componenti superiore ad uno. Nel caso in cui più candidati potenzialmente eleggibili abbiano riportato un numero eguale di voti, l'individuazione del membro o dei membri dell'Osservatorio avviene tramite sorteggio

2. Il Ministro provvede, inoltre, a nominare membri dell'Osservatorio sei esperti qualificati in considerazione delle competenze possedute, scelti nel campo della ricerca scientifica universitaria o appartenenti alla pubblica amministrazione.

3. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di uno dei membri dell'Osservatorio, il Ministro provvede alla sostituzione con proprio decreto, nominando il

primo dei non eletti nell'ambito del seggio preso il quale era risultato eletto il membro da sostituire.

3. In ogni caso, l'Osservatorio può esercitare le sue funzioni quando sia stata nominata la maggioranza dei suoi ventisei componenti.

4. L'Osservatorio dura in carica tre anni.

5. Sei mesi prima della scadenza dell'Osservatorio, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla comunicazione di indizione di nuove elezioni ai sensi del presente regolamento.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma,